

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

ATTIVITA'	FUNZIONE
PREDISPOSTO DA	UFFICIO LEGALE
COLLABORAZIONE DI	CONSULENZA ESTERNA
VERIFICATO DA	
APPROVATO DA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA	24/06/2009
DIVULGATO DA	UFFICIO QUALITA' E FORMAZIONE

DATA ORIGINARIA DOCUMENTO	DATA REVISIONE
24/06/2009	27/01/2010
	30/03/2011

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
1.1.	QUADRO NORMATIVO.....	3
1.2.	RESPONSABILITA', ESIMENTI E SANZIONI.....	7
1.2.1.	LA RESPONSABILITÀ.....	7
1.2.2.	LE ESIMENTI.....	8
1.2.3.	LE SANZIONI.....	9
1.3.	LE TIPOLOGIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001	11
2.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO G.E.C. S.P.A.....	17
2.1.	FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	17
2.2.	DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	18
2.3.	STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	18
2.3.1.	PRESIDIO NORMATIVO.....	18
2.3.2.	PRESIDIO OPERATIVO.....	19
2.4.	ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	20
2.5.	AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	21
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	23
3.1.	PREMESSA.....	23
3.2.	NOMINA, CAUSE OSTATIVE, REVOCA, DIMISSIONI	24
3.2.1.	NOMINA.....	24
3.2.2.	INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA', DECADENZA.....	24
3.2.3.	REVOCA.....	24
3.2.4.	DIMISSIONI.....	25
3.3.	FUNZIONI E POTERI.....	25
3.3.1.	FUNZIONI.....	25
3.3.2.	POTERI.....	26
3.4.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	27
3.5.	VALUTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RICEVUTI DALL'ODV.....	28
3.6.	FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV VERSO I VERTICI AZIENDALI	28
3.6.1.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	28
3.6.2.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	28
3.6.3.	DIREZIONE GENERALE.....	28
3.7.	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	29
4.	PRESIDIO NORMATIVO.....	30
4.1.	CODICE ETICO.....	30
4.2.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	30
4.3.	REGOLAMENTO INTERNO.....	31
4.4.	PROCEDURE INTERNE ED ORDINI DI SERVIZIO.....	31
5.	INDIVIDUAZIONI AREE AZIENDALI SENSIBILI.....	33
5.1.	REATI RILEVANTI AI FINI AZIENDALI.....	33
5.1.1.	Reati in tema di erogazioni pubbliche.....	33
5.1.2.	Truffa aggravata ai danni dello Stato.....	35
5.1.3.	Frode informatica.....	36
5.1.4.	Delitti informatici e Trattamento illecito di dati	37
5.1.5.	Concussione e Corruzione.....	43
5.1.6.	Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati.....	47
5.1.7.	Reati societari.....	52
5.1.8.	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	61
5.1.9.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	63
5.1.10.	Reati contro la personalità individuale.....	64
5.1.11.	Abusi di mercato.....	66
5.1.12.	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	67

5.1.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	68
5.2. ATTIVITA' AZIENDALI SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E RELATIVI PRESIDI	74
5.2.1. CONTRATTI E CONVENZIONI	74
5.2.2. AUTORIZZAZIONI, ATTI AMMINISTRATIVI E CERTIFICATI	74
5.2.3. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA	75
5.2.4. CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI E GARANZIE	75
5.2.5. GESTIONE ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO.....	75
5.2.6. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.....	76
5.2.7. GESTIONE VALORI BOLLATI, MONETE E CONTANTE.....	76
5.2.8. ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA NORMATIVA	77
5.2.9. ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE.....	77
5.2.10. GESTIONE SISTEMISTICA	77
5.2.11. SVOLGIMENTO MANSIONI.....	77
5.3. ATTIVITA' SENSIBILI INDIVIDUATE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PER SETTORI OPERATIVI E RELATIVI PRESIDI.....	78
6. REVISIONI	79

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. QUADRO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito¹.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è rilevante, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

Quanto alla **tipologia di reati** cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (L. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*) e 25 (*Concussione e Corruzione*), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. Tale relazione è stata profetica, giacché successivi interventi normativi hanno esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

La legge 23 novembre 2001, n. 409², di conversione del D.L. n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell’euro, ha introdotto, all’art. 4, un nuovo articolo al decreto n. 231 (l’art. 25-*bis*) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

L’intervento più importante è però rappresentato dal D. Lgs. n. 61/2002 in tema di reati societari³, che ha aggiunto al decreto n. 231/2001 l’art. 25-*ter*, estendendo la responsabilità amministrativa ad

¹ La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L’art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.

² Legge n. 409/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001.

alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio, come invece previsto dal decreto n. 231/2001) della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. L'art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto⁴, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Successivamente, la legge di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*⁵ ha inserito un nuovo art. 25-*quater* al decreto 231/2001, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge trova inoltre applicazione (art. 25-*quater*, ultimo comma) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*.

La legge contenente *“Misure contro la tratta delle persone”*⁶ ha, poi, introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25-*quinquies*, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la Legge Comunitaria per il 2004⁷ (art. 9) che, tra l'altro, ha recepito mediante norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge *“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari⁸.

³ Il decreto legislativo n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il decreto è stato pubblicato l'11 aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2002. Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n. 366/2001), approvata il 3 ottobre 2001. Le norme menzionate sono state successivamente modificate con la l. n. 262/2005 citata nel seguito.

⁴ L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231/2001 al reato di falso in prospetto.

⁵ Legge n. 7/2003, in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003.

⁶ Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante *“Misure contro la tratta di persone”*. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195.

⁷ Legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”*. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76.

⁸ Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante *“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 208.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l'ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) e della manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul codice civile che sul Testo Unico della Finanza (TUF).

Quanto al codice civile, è stato modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di aggioaggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non quotati. La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggioaggio posti in essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del TUF in materia di manipolazione di mercato. È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate dal TUF la nuova fattispecie dell'*insider trading* (o abuso di informazioni privilegiate).

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla legge n. 7/2006⁹, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla legge n. 38/2006¹⁰, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*" e, infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000¹¹.

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione ha esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente *ex* decreto 231/2001, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale").

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito l'applicazione del decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli

⁹ Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

¹⁰ Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

¹¹ Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.

illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia.¹²

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'art. 25-septies nell'impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹³.

Ancora, con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)¹⁴. Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Dopo i suddetti provvedimenti che hanno ampliato l'ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche integrando l'elenco dei reati idonei a far scattare le sanzioni a carico dell'ente (c.d. reati "presupposto") con l'aggiunta delle fattispecie criminose dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Infatti la legge 18 marzo 2008 n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, ha esteso l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 introducendo (con l'art. 7) il nuovo art. 24 bis, entrato in vigore il 5 aprile 2008.

Nell'anno 2009 il legislatore ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 231/2001: con la legge 15 luglio 2009, n. 94 sono stati introdotti nuovi reati presupposto in tema di criminalità organizzata (es. associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, etc.); la legge 23 luglio 2009 n. 99 ha ampliato l'ambito di operatività del Decreto estendendo la responsabilità amministrativa degli enti a tutela della proprietà industriale, del diritto d'autore e nel segno della lotta alla contraffazione (es. alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni; introduzione e commercio di prodotti con segni falsi); la legge 3 agosto 2009 n. 116 ha inoltre annoverato tra le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto il delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e, da ultimo, la legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha innovato le modalità di pubblicazione della sentenza di condanna.

¹² La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di trans nazionalità è stata successivamente abrogata dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

¹³ Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata in G.U. 10 agosto 2007, n. 185.

¹⁴ Il D. Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

1.2. RESPONSABILITÀ, ESIMENTI E SANZIONI

1.2.1. LA RESPONSABILITÀ

Prima del D.Lgs. 231/2001 non esisteva un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti di enti per reati posti in essere a vantaggio di questi ultimi da amministratori, dirigenti o dipendenti.

Esisteva unicamente, ex artt. 196 e 197 c.p., un obbligo per l'ente di farsi carico del pagamento di multe ed ammende:

- inflitte personalmente al rappresentante legale e all'amministratore;
- in caso di insolvenza dei soggetti che hanno compiuto il reato.

Con il D.Lgs. 231/2001 viene istituita la responsabilità amministrativa della società per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti **nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso**.

Destinatari della normativa sono:

- enti forniti di personalità giuridica;
- **società fornite di personalità giuridica;**
- associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si discute se trattasi di:

- responsabilità amministrativa;
- responsabilità penale;
- **terzo genere di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo.**

Viene comunque codificato il superamento del principio "*societas delinquere non potest*" ex art. 27 della Costituzione, che sanciva la personalità della responsabilità penale.

Infatti la normativa introduce la responsabilità in sede penale della società, che **va ad aggiungersi a quella della persona fisica**.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sul "modello organizzativo".

Il giudizio circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "**prognosi postuma**".

Tale giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

All'esito del processo ci sarà una sentenza:

- di **esclusione della responsabilità** dell'ente (se l'illecito non sussiste od è insufficiente o contraddittoria la prova)
- di **condanna** (con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva).

Si tratta di una responsabilità che coinvolge il patrimonio dell'ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci.

In particolare la responsabilità dell'ente si profila qualora vengano commessi reati, **nel suo interesse o a suo vantaggio, da:**

- “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “soggetti in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

1.2.2. LE ESIMENTI

Invero, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale e/o subordinato, l'Ente **non risponde** invece dei reati se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) di aver affidato a un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Ne deriva che l'Ente non sarà, dunque, assoggettato a sanzioni, se le misure organizzative adottate con l'approvazione del Modello siano:

- **idonee**, vale a dire tali da garantire che le attività sociali vengano svolte nel rispetto della legge, nonché in grado di monitorare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- **efficaci**, cioè proporzionate rispetto alle finalità normative e periodicamente revisionate in relazione alle esigenze che venissero appalesate per eventuali violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle

attività sociali; condizione essenziale di efficacia è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Pertanto l'Ente deve dotarsi di:

1. un modello di organizzazione, gestione e controllo caratterizzata da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell'area di rischio legata all'attività di impresa;
2. un organismo interno che abbia compiti di iniziativa e di controllo sulla efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell'esercizio della supervisione e del potere disciplinare.

1.2.3. LE SANZIONI

In base all'art 9 del D. Lgs. 231/2001 **le sanzioni previste** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.2.3.1. LA SANZIONE PECUNIARIA

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile (da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 per quota) fino ad € 1.549.370,00 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

1.2.3.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE

In particolare le **sanzioni interdittive**, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- a. **interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- b. **sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- c. **divieto di contrarre con la P.A.;**
- d. **esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi;**
- e. **divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale, ovvero

- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in **via cautelare** quando sussistano gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive determina un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Le sanzioni interdittive, ex art. 17 del Decreto, non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a. risarcimento del danno ed eliminazione conseguenze dannose del reato;
- b. attuazione modelli organizzativi;**
- c. messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

Come misura cautelare, può essere disposto anche il sequestro del prezzo e/o del profitto del reato.

1.2.3.3. LA CONFISCA

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga **sempre** disposta la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, anche per equivalente, e quindi può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.2.3.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza è eseguita a spese dell'Ente.

1.3. LE TIPOLOGIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

Le fattispecie di reato suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Per effetto anche di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato nel tempo ampliato, sino a ricomprendere allo stato:

1. Reati contro la P.A. (richiamati agli artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320 e 322-*bis* c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319-*ter* c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

2. Illeciti amministrativi in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter*);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, (art. 615-*quater*);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, (art. 615-*quinquies*);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies*);

- danneggiamento di sistemi informatici e telematici, dati e programmi informatici (art. 635-bis);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies);
- truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies);
- documenti informatici (art. 491-bis).

3. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25-bis del Decreto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

4. Reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del Decreto):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, cod. civ.);



- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.).

5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-quater del Decreto, il quale opera un rinvio generale sia a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, sia alle disposizioni di cui all'art. 2 della "Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"; tra cui rientrano:

- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, individuate all'art. 583-bis del codice penale.

6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, inserito dalla Legge n. 228/2003):

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.).

7. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies*, i c.d. reati di "market abuse", e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza).

8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 – *septies*, D. Lgs. n. 231/2001 – aggiunto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, art. 9):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

9. Reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

La legge n. 146/2006, ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una organizzazione criminale operante su base internazionale.

Tale legge comprende le seguenti tipologie di reato:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzato al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del TU – DPR 23/1/73 N. 43);
- testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti etc (art. 74 T.U. n. 309/90);
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis*);
- favoreggiamento personale (art. 378 codice penale);
- traffico di migranti (D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i.).

Si applica il Decreto solo se tali reati sono configurabili come transnazionali.

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

10. Delitti contro il patrimonio mediante frode (Art. 25 *octies* inserito dal D. Lgs. 231/07):

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

11. Norme in materia ambientale

Il D.Lgs. n 152 del 3 aprile 2006 (art. 192), pur non inserendo nuove tipologie di reato in ambito D.Lgs. n. 231/2001, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del Decreto e prevede la responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti della persona giuridica nel caso in cui il fatto illecito costituito dal divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sia a loro imputabile. Le sanzioni previste sono di tipo pecuniario.

12. Delitti contro l'ordine pubblico (art. 24-*ter*, inserito dalla Legge n. 94/2009):

- associazione per delinquere, associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi e dei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (artt. 416 e seg. c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990).

13. Delitti contro il patrimonio commessi con violenza sulle persone o sulle cose (art. 24-*ter*, inserito dalla Legge n. 94/2009):

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

**14. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1. inserito dalla Legge 99/2009):**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies inserito dalla Legge 99/2009), di cui agli artt. 171 e seg. della Legge 22 aprile 1941 n. 633:

- messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o di parti di essa;
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore;
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati;
- estrazione, reimpiego, vendita o concessione in locazione di banche dati;
- abusiva concessione in uso, a qualunque titolo, di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO G.E.C. S.P.A.

2.1. FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001 si definisce “modello organizzativo” l’insieme organico di documenti che individuano un sistema strutturato di regole, procedure ed attività aziendali volte principalmente a prevenire la commissione dei reati individuati dal decreto.

Il modello organizzativo delineato dalla G.E.C. Spa è dunque finalizzato, mediante l’individuazione delle aree di attività a rischio e della loro conseguente sistematicità, ad esercitare un “controllo ex ante” e quindi antecedente alla fase operativa di realizzazione degli obiettivi aziendali.

In particolare, il modello adottato si ispira, nella fase di impostazione e nelle attività di mantenimento, ai seguenti principi:

a) Individuare le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati.

Vale a dire l’individuazione delle aree “a rischio” ove sono svolte attività suscettibili alla commissione di reati ed evidenza delle fasi principali che caratterizzano le singole operazioni interne.

b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’azienda, in relazione ai reati da prevenire.

Si delineano regole di prevenzione finalizzate a mantenere integrato un impianto di adeguate procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio, anche con la predisposizione di sistemi di controllo dei processi.

c) Individuare deleghe e procure di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Deleghe e procure consentono anche maggior responsabilizzazione, avviando una campagna di sensibilizzazione e diffusione a tutti a livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

d) Prevedere flussi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello.

Una costante azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio consente di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare l’eventuale insorgere dei reati. In proposito è essenziale l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di sorveglianza e di verifica dell’effettivo rispetto ed efficacia del modello e delle relative procedure.

e) Introdurre un sistema disciplinare che abbia effetto preventivo e deterrente e non meramente punitivo.

Un adeguato sistema disciplinare consente di completare un sistema di disposizioni operative ribadendo che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla G.E.C. S.p.a., in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contrarie alla legge ed ai principi etico-sociali cui essa si attiene nell’espletamento della propria missione aziendale. Un adeguato sistema sanzionatorio determina, in tutti coloro che operano in nome e per conto della G.E.C. S.p.a., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di disposizioni riportate nel modello, in un illecito passibile di punizione sul piano penale ed amministrativo, sia a proprio carico e sia a carico dell’intera azienda.

L'efficacia del modello organizzativo ed il suo costante monitoraggio, consentirà di giovare del beneficio rappresentato dall'esonero della responsabilità, come cita l'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto il quale precisa che l'ente, in sede di procedimento penale, deve provare che "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi"; se dimostra ciò, la G.E.C. Spa non risponderà dell'azione.

2.2. DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Sono destinatari del modello organizzativo gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di G.E.C. S.p.a..

I destinatari del modello organizzativo sono chiamati a rispettare le modalità organizzative ed operative adottate e collaborano nelle verifiche dirette al periodico esame della loro efficienza per correggerne eventuali disfunzioni e per promuovere lo sviluppo di una cultura che valorizzi la funzione di sorveglianza.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, l'Organo amministrativo, l'Alta Direzione, le funzioni aziendali agli stessi deputate e costituiscono un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana della società.

2.3. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Come già ricordato, l'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto prescrive che sia l'organo dirigente ad adottare ed attuare il modello di organizzazione e gestione; il Consiglio di Amministrazione della G.E.C. S.p.a. ha quindi provveduto ad approvare il modello organizzativo aziendale ed a definire i suoi vari aspetti e gli organismi deputati alla sua attuazione e monitoraggio.

L'organo amministrativo e le unità organizzative della G.E.C. S.p.a., per quanto di rispettiva competenza, hanno inoltre definito la struttura organizzativa aziendale e le unità funzionali all'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo ad un adeguato sistema dei controlli interni coerente con l'obiettivo prescelto.

2.3.1. PRESIDIO NORMATIVO

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è formato dall'insieme delle regole interne di cui la società si dota in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi, al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione delle caratteristiche del modello e dei presidi diretti ad evitare il rischio di commissione di reati si è tenuto presente che, a norma dell'articolo 6, comma 2 dello stesso Decreto, le componenti essenziali di un modello organizzativo sono le seguenti:

- a) **stesura del Codice Etico**, in cui vengono esplicitate le regole etico-comportamentali con riferimento ai reati considerati.

La società si adopera altresì per la sua diffusione a tutti i livelli aziendali e per la conseguente sensibilizzazione alle regole e procedure previste nel Codice;

- b) **mappatura delle attività aziendali a rischio**, affinché vengano individuate quelle attività nel cui ambito possono essere commessi reati e le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione degli stessi;
- c) **stesura di specifici protocolli formalizzati** e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione agli illeciti da prevenire; tra questi vi rientrano gli obblighi di gestione delle informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (incaricato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli), l'attività di assegnazione di deleghe e responsabilità, l'attività di comunicazione al personale e sua formazione e la gestione del sistema di controllo preventivo;
- d) **introduzione di un sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La G.E.C. S.p.a. rispetta le indicazioni legislative suddette ed adotta un presidio normativo con tali caratteristiche al fine di dotare l'azienda di modalità operative adeguate ed in costante monitoraggio ed aggiornamento.

2.3.2. PRESIDIO OPERATIVO

La società prevede tanti insiemi di regole quante sono le macroattività che essa svolge e nelle quali è possibile prefigurare un rischio di adempimento di un reato.

Il buon funzionamento del modello, dunque, dipende da quanto esso sia aderente alla realtà aziendale in cui è destinato ad operare.

In tale ottica, la sua elaborazione e definizione sono state precedute da una preliminare analisi delle caratteristiche organizzative della società, della tipologia del settore in cui essa opera, della normativa di riferimento e dei rischi riconducibili al settore economico considerato.

In altri termini, sono state analizzate le fattispecie di reato considerate dal Decreto e sono state individuate le aree, i soggetti e le forme di operatività in relazione ai quali vi può essere un rischio di commissione di tali illeciti; poi, alla luce dei risultati di tale indagine, è stato possibile valutare l'idoneità dei presidi esistenti ed assumere decisioni in ordine alla implementazione delle procedure di controllo.

Gli elementi dei presidi operativi costitutivi del modello sono stati delineati sulla base dei principi guida di seguito sintetizzati:

- a) **idonee regole comportamentali e sistema sanzionatorio**; con riferimento ai presidi normativi sopra citati sono stati definiti e pubblicati il Codice Etico ed il sistema disciplinare finalizzati al rispetto del modello disponendo adeguata diffusione e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali;
- b) **procedure adeguate a presidio dei processi**, riguardanti la formalizzazione e diffusione di procedure, la tracciabilità degli atti e transazioni, la definizione delle responsabilità delle attività e l'esistenza di criteri oggettivi di valutazione;
- c) **la segregazione dei compiti**, ossia la corretta distribuzione delle responsabilità secondo il principio di separazione delle funzioni. Ciò implica che per ciascuna unità operativa, anche in relazione all'estensione dei poteri delegati, si provvede alla mappatura delle attività o

funzioni aziendali al fine di commisurare i presidi adottati o da adottare, in relazione all'esistenza di rischi concreti (mappa macroprocessuale e mappa delle attività a rischio);

- d) **i livelli autorizzativi** che permettono una definizione coerente della responsabilità di ruolo e fissano dei limiti in cui essa può venir esercitata, anche dando indicazione sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- e) **l'attività di controllo interno**, la cui esistenza e documentazione di attività rappresenta un elemento determinante, soprattutto per consentire la buona riuscita di attuazione del modello. L'Organismo di Vigilanza, creato a questo scopo, assume quindi il compito di promuovere e verificare l'attuazione efficace e corretta del modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali; a tal fine vengono anche messe a disposizione risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nell'incarico affidatogli ed a raggiungere i risultati attesi. Esso inoltre, attraverso flussi informativi che possono consistere in segnalazioni di atti ufficiali o qualsiasi tipo di notizia "ufficiosa", anche proveniente da terzi, verifica e relaziona periodicamente sul funzionamento del modello stesso.

2.4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ancorché l'adozione di un adeguato modello organizzativo sia una facoltà della società e, come tale, può essere adempiuta secondo modalità che variano da ente ad ente, a seconda delle sue dimensioni, dell'attività svolta e della connessa valutazione dei costi/benefici, la G.E.C. Sp.a. nell'esercizio della sua libertà organizzativa interna ha valutato le modalità tecniche con cui procedere all'adozione di un proprio idoneo modello organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine di G.E.C. S.p.a., delle aspettative degli azionisti e del lavoro dei dipendenti, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un modello coerente con le prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della società affinché tengano comportamenti conformi alle norme interne ed esterne nello svolgimento delle proprie attività, anche un efficace strumento preventivo alla realizzazione di atti illeciti posti in essere, nell'interesse od a vantaggio della società stessa, da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

In questo quadro G.E.C. S.p.a., consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della società, adotta tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione di tali infrazioni.

Per l'insieme di motivazioni sopra esposte, G.E.C. S.p.a. ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del modello previsto dal D.Lgs. 231/2001 che, integrato con l'apparato sanzionatorio, dà concretezza all'affermazione di principi deontologici espressi nel proprio Codice Etico il quale promuove e valorizza comportamenti utili allo sviluppo di una cultura etica al proprio interno indirizzando e sensibilizzando a correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari.

L'individuazione delle aree a rischio dei processi aziendali coinvolti e la proceduralizzazione delle attività relative (nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli) sono state i primi passi diretti alla costituzione del modello organizzativo della G.E.C. S.p.a. che si basa sull'identificazione delle suddette aree, delle attività aziendali e processi connessi.

Alla luce dell'analisi effettuata con riferimento ai macroprocessi, alle attività a rischio ed ai controlli posti a presidio delle stesse, sono state sintetizzate in apposite schede quelle sensibili, classificate per settori operativi, con i relativi presidi.

E' stata pertanto individuata l'operatività già presidiata con il Codice Etico, da procedure operative e da altri strumenti dispositivi diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società.

Quindi l'analisi ha avuto ad oggetto anche processi già proceduralizzati, al fine di verificare l'idoneità o meno dei controlli esistenti posti a presidio degli stessi. Ha fatto seguito poi, per ciascuna tipologia di reati enunciata, l'analisi dettagliata dei rischi tenendo conto dei vantaggi potenziali che G.E.C. S.p.a. potrebbe conseguire a fronte della commissione dei reati previsti dal Decreto; per talune tipologie di attività sono altresì evidenziati i principali presidi organizzativi/gestionali specifici.

Detta analisi ha costituito un fondamentale punto di partenza per la coerente costituzione di un modello idoneo ai sensi del Decreto, atteso che questo potrà essere oggetto di cambiamenti, con il decorso del tempo e per mutate esigenze organizzative. Pertanto, sarà anche compito dell'Organismo di Vigilanza verificare, nel concreto, che tutte le attività sensibili risultino sempre adeguatamente presidiate.

Il modello organizzativo è quindi un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione e, in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, la G.E.C. S.p.a. darà piena pubblicità al modello adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure da seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni.

Il Direttore Generale valuta, approva ed attua le azioni necessarie per l'esecuzione e l'eventuale implementazione delle procedure operative, ovvero formula proposte di innovazioni organizzative o dei presidi esistenti, tendendo anche conto dei suggerimenti dell'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sull'adeguatezza ed attuazione del modello.

2.5. AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del modello sono espressamente prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto e sono previsti essenzialmente in occasione di innovazioni normative, di violazioni del modello stesso, di esiti negativi rivenienti dalle verifiche sull'efficacia del medesimo e di modifiche alla struttura organizzativa.

Obiettivo prioritario è il mantenimento nel tempo dell'efficacia del modello organizzativo adottato, il quale viene comunque sottoposto ad un procedimento annuale di valutazione ed eventuale revisione.

Essendo l'approvazione del modello un atto di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche tutte le sue successive modifiche ed integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo.

Il Consiglio infatti, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, dispone i successivi ed eventuali cambiamenti, allo scopo di consentire la continua rispondenza del modello alle prescrizioni del Decreto ed alle possibili mutate condizioni della struttura societaria.

Le modifiche riguardanti l'Organismo di Vigilanza potranno essere effettuate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1. PREMESSA

L'articolo 6 del Decreto sancisce che ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, la società debba, tra l'altro, aver affidato ad un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i compiti di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e di assicurarne l'aggiornamento.

Condizione indispensabile per lo svolgimento di tali compiti è che tale organismo sia dotato dei caratteri di professionalità, autonomia, indipendenza funzionale e continuità d'azione.

a) Professionalità

I componenti dell'Organismo devono possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni attribuite e devono disporre di un'adeguata conoscenza dell'attività aziendale.

La professionalità rappresenta un elemento essenziale per assicurare obiettività, autorevolezza e competenza nel giudizio.

b) Autonomia

Il requisito dell'autonomia è garantito dalla mancanza di vincoli di subordinazione nei confronti della struttura aziendale, dall'assegnazione di poteri di richiesta e acquisizione di informazioni, di qualsiasi genere e dalla possibilità di disporre di un idoneo budget di spesa necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

c) Indipendenza

L'indipendenza dei componenti l'Organismo discende dal non intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni con la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio.

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della società e, su specifica richiesta, al Collegio Sindacale.

d) Continuità d'azione

La continuità d'azione dell'Organismo, che deve riunirsi con una periodicità individuata dagli stessi componenti, deve consentire di:

1. vigilare costantemente sull'attuazione del modello, con i necessari poteri d'indagine;
2. verificare l'effettiva attuazione del modello, garantendone il costante aggiornamento;
3. verbalizzare l'attività svolta.

La G.E.C. S.p.A. istituisce l'Organismo di Vigilanza in forma collegiale, composto da tre membri, di cui un amministratore non esecutivo (ovvero senza deleghe) e due componenti di provenienza esterna alla società, i quali partecipano a titolo personale.

Il Consiglio di Amministrazione, individuandolo tra i componenti suddetti, provvede altresì alla nomina del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Tale soluzione appare quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto.

3.2 NOMINA, CAUSE OSTATIVE, REVOCA, DIMISSIONI

3.2.1. NOMINA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

I membri dell'OdV, sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, una sola volta.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dall'assenza delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità di seguito elencate.

A tal fine, il componente nominato, prima di accettare l'incarico, dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di dette condizioni ostative.

3.2.2. INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA', DECADENZA

Fermo restando che possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza gli amministratori della G.E.C. S.p.A. che non rivestono cariche esecutive, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

a) avere rapporti di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con gli amministratori, con i membri del Collegio Sindacale o con la Direzione Generale di GEC S.p.A.;

b) intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti che possano configurarsi in conflitto d'interesse con la G.E.C. S.p.A., tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;

c) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

d) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio - contro la Pubblica Amministrazione - contro la fede pubblica - contro l'ordine pubblico - reati tributari - reati fallimentari - reati finanziari, etc.);

f) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

Il componente che viene a trovarsi in una delle situazioni di cui sopra deve darne immediata comunicazione al CdA, con conseguente automatica decadenza dall'incarico.

3.2.3. REVOCA

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- a) il grave inadempimento, dovuto a negligenza o imperizia, delle mansioni affidate all'Organismo;

- b) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- c) l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- d) l'assenza a tre o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo, nell'arco dell'anno solare;
- e) l'essere divenuti, durante il mandato, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la G.E.C. S.p.A. tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;
- f) l'aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni, fatti salvi gli obblighi informativi espressamente contemplati dal modello organizzativo previsto dalla legge;
- g) ogni altra giusta causa o giustificato motivo.

Il Presidente del CdA è tenuto ad avvisare, in forma scritta, il componente per il quale ritiene di dover avviare la procedura di revoca dall'incarico, esplicitando le motivazioni e conferendo al medesimo un termine minimo di giorni dieci per presentare le proprie controdeduzioni.

L'eventuale revoca di uno dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, sentiti gli altri membri dell'Organismo e dovrà essere comunicata al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei Soci, in occasione della prima assemblea utile.

3.2.4. DIMISSIONI

Le dimissioni dall'incarico di componente dell'Organismo devono essere presentate per iscritto con adeguata motivazione.

Al momento della presa d'atto delle medesime, il CdA deve effettuare un'approfondita valutazione e provvedere immediatamente alla sostituzione del dimissionario.

3.3 FUNZIONI E POTERI

3.3.1. FUNZIONI

L'Organismo di Vigilanza, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, opererà secondo quanto previsto dalla propria regolamentazione di funzionamento approvata dall'OdV stesso.

Esso svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e alle prerogative definite dal modello organizzativo aziendale.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'efficacia e sul funzionamento del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b) sull'osservanza del modello da parte dei dipendenti, dei soggetti apicali, e dei soggetti terzi;

- c) sull'opportunità di aggiornamento del modello, nel caso in cui si rilevi la necessità di effettuare correzioni ed adeguamenti, tenendo conto di eventuali mutate condizioni organizzative e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'OdV dovrà:

1. predisporre, all'inizio di ciascun esercizio, un piano di massima di attività;
2. verificare l'aderenza delle procedure e dei comportamenti aziendali alle prescrizioni del modello (*compliance*);
3. valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli ai fini della prevenzione di comportamenti illeciti o in contrasto con il modello, anche verificando le attività di controllo assegnate ai responsabili operativi;
4. verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
5. richiedere verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione;
6. ricevere segnalazioni da parte del personale delle diverse aree aziendali in merito ad eventuali anomalie;
7. suggerire aggiornamenti al modello, qualora emerga l'esigenza di operare correzioni ed adeguamenti anche a seguito dei cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali reati;
8. supportare nelle attività di aggiornamento del modello in conformità all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi delle attività aziendali;
9. trasmettere periodicamente i previsti flussi informativi, valutandone l'adeguatezza, verso gli organi sociali, segnalando le eventuali violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del modello e del codice etico.

3.3.2. POTERI

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'Organismo di Vigilanza:

1. ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale, con ampi poteri ispettivi;
2. dispone di risorse economiche, stanziare dal Consiglio d'Amministrazione, sentite le necessità dell'Organismo, fornendo un resoconto periodico;
3. può richiedere il supporto di qualsiasi funzione aziendale e di consulenti esterni di comprovata professionalità;
4. può richiedere informazioni o inviare comunicazioni al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale o ai singoli membri degli stessi.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di GEC S.p.A. ai sensi del Decreto.

I Flussi informativi sono di tre tipi:

- a) Flussi di natura periodica e continuativa (definiti **Segnalazioni**) che consentono di produrre informazioni su aspetti operativi attinenti alle aree sensibili individuate nell'ambito aziendale.

Le **Segnalazioni** devono essere prodotte in forma scritta e con le tempistiche decise dall'OdV stesso; a tal fine l'Organismo adotterà apposita regolamentazione relativa alle tipologie delle informazioni richieste e le funzioni aziendali interessate, eventualmente indicando la modulistica da utilizzare.

- b) Flussi informativi su richiesta, anche estemporanea, dell'OdV (definiti **Informazioni Specifiche**) che consentono all'Organismo di ricevere informazioni ritenute utili ai fini della proprie competenze e/o di approfondimenti.

Le informazioni, di norma redatte in forma scritta, dovranno essere prodotte con le modalità ed i tempi definiti dall'Organismo di volta in volta.

- c) Informazioni ritenute comunque utili ai fini della verifica del funzionamento del modello organizzativo, della capacità di prevenire la commissione dei reati, dell'osservanza da parte dei destinatari e dell'eventuale necessità di aggiornamento (definite **Informazioni Rilevanti**).

Sono ritenute tali:

- notizie relative a provvedimenti di natura penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli amministratori e sindaci, ai dipendenti, ai collaboratori della società;
- provvedimenti e/o richieste di organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto;
- resoconti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- violazioni del Codice Etico;
- notizie, provenienti dall'interno o dall'esterno, che facciano presumere la commissione di reati o l'avvio di indagini a carico della G.E.C. S.p.A.;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri.

Tali informazioni devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza mediante relazioni scritte e/o produzione di copia dei provvedimenti/atti, con la massima tempestività.

3.5. VALUTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RICEVUTI DALL'ODV

Le Segnalazioni, le Informazioni Specifiche e le Informazioni Rilevanti devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza della G.E.C. S.p.A., presso la sede legale di Cuneo, in forma riservata.

E' facoltà dell'OdV, che agisce con la dovuta riservatezza, convocare chiunque ritenga necessario per chiarimenti attinenti alle informazioni ricevute.

L'adozione di qualsiasi provvedimento, nei confronti di chiunque contravvenga alle regole dettate con il Modello Organizzativo o dall'Organismo di Vigilanza, spetta alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

L'OdV si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV VERSO I VERTICI AZIENDALI

I flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali sono diretti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Generale.

3.6.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione il piano di attività predisposto annualmente e relaziona per iscritto, con cadenza almeno annuale e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, in merito allo stato di attuazione.

L'OdV, nel relazionare sull'attività svolta, evidenzia gli eventuali rilievi emersi e i provvedimenti adottati ed esprime una valutazione, ancorché sintetica, sul Modello Organizzativo.

3.6.2. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni della normativa interna ed esterna e del Codice Etico da parte di soggetti apicali, dipendenti e collaboratori.

Il Presidente, sulla base delle proprie valutazioni, interviene presso la Direzione Generale ed eventualmente informa il Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti del caso.

3.6.3. DIREZIONE GENERALE

L'Organismo di Vigilanza comunica formalmente i risultati della propria attività al Direttore Generale qualora dalle verifiche svolte emergano miglioramenti da apportare sotto il profilo operativo.

3.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall'Organismo di Vigilanza, in archivi cartacei o su supporti informatici, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati e le informazioni conservate sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza che ne possano aver diritto, previa autorizzazione dell'Organismo stesso e con immediata informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. PRESIDIO NORMATIVO

4.1. CODICE ETICO

Ai fini dell'adozione di un modello organizzativo da ritenersi idoneo per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 il "codice etico" costituisce un elemento essenziale.

Esso è parte integrante del Modello Organizzativo della G.E.C. S.p.A..

La G.E.C. S.p.A. si è dotata di un codice etico sin dal 2008 e ha provveduto al suo aggiornamento in occasione dell'adozione del presente Modello.

Il Codice enuncia principi e detta regole di condotta dirette a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti.

La violazione di quanto prescritto nel codice etico, ledendo il rapporto di fiducia con la G.E.C. S.p.A., comporta l'applicazione di sanzioni, proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, previste nell'ambito di un sistema disciplinare appositamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4.2. SISTEMA DISCIPLINARE

L'adozione del Modello comporta la necessaria predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del medesimo e delle procedure interne.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto le regole di comportamento imposte dal Modello sono assunte dalla G.E.C. S.p.A. in piena autonomia, indipendentemente dalle conseguenze penali che eventuali condotte possano determinare.

Sono altresì sanzionati gli atti e le omissioni dirette in modo non equivoco a violare le regole stabilite dall'azienda, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

Il sistema sanzionatorio si applica ai dipendenti, agli amministratori e sindaci ed ai collaboratori/consulenti esterni della G.E.C. S.p.A.

L'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali tempo per tempo vigenti.

Nell'irrogazione delle sanzioni si dovrà tenere conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- delle circostanze in cui si sono tenuti i comportamenti illeciti;
- della tipologia dell'illecito perpetrato;
- della gravità della condotta tenuta;
- dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- dell'eventuale reiterazione dell'illecito, sia nella forma tentata che consumata;
- dell'eventuale recidività del soggetto;
- del grado della colpa.

Per i lavoratori **dipendenti** si rinvia, salva l'applicabilità delle fonti legislative vigenti nel tempo, a quanto contemplato nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile (CCNL terziario e servizi):

1. biasimo verbale per mancanze lievi;
2. biasimo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa nella misura prevista dal CCNL medesimo;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
5. licenziamento disciplinare.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Nei confronti dei **componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale** il Consiglio o l'Assemblea dei Soci, sentito il parere dell'Organismo e con decisione assunta in assenza dei soggetti interessati, adotta gli opportuni provvedimenti sanzionatori, giungendo a deliberare finanche la revoca del mandato per giusta causa.

Qualora la violazione delle norme sia commessa da **collaboratori e/o consulenti esterni**, la sanzione verrà stabilita dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri sopra elencati, sentito l'Organismo di Vigilanza. Nei casi più gravi il provvedimento disciplinare potrà comportare la risoluzione del contratto oltre alla richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito delle condotte illecite.

4.3. REGOLAMENTO INTERNO

Il Regolamento Interno descrive la struttura organizzativa aziendale ed illustra i principali riferimenti operativi che caratterizzano, in generale e con un adeguato grado di dettaglio, le singole unità organizzative, le attività svolte e le facoltà operative loro conferite.

Nel documento sono rappresentati l'assetto funzionale e l'organigramma della GEC Spa e vengono illustrate le singole funzioni organizzative e la sintesi delle mansioni e delle responsabilità loro assegnate.

Esso costituisce parte integrante del Modello Organizzativo della G.E.C. S.p.A.

4.4. PROCEDURE INTERNE ED ORDINI DI SERVIZIO

La struttura organizzativa della G.E.C. S.p.A. opera nel fondamentale rispetto delle disposizioni legislative e delle regole comportamentali prescritte dal Codice Etico ed è dotata di procedure di lavoro e di istruzioni operative (ordini di servizio) finalizzate a garantire:

1. efficienza ed efficacia dell'operatività aziendale;
2. affidabilità delle informazioni;
3. salvaguardia del patrimonio aziendale.

A tal fine vengono sistematicamente identificati e valutati i rischi operativi ed attivati sistemi di controllo e di monitoraggio.

Con riferimento alle aree di attività potenzialmente a rischio sono state rilevate le procedure di gestione e di controllo (procedure interne) in essere e sono state individuate le implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti elementi:

- a) **tracciabilità degli atti e delle attività** svolte, tramite un adeguato corredo di supporti documentali dai quali emergano le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, individuandone i vari soggetti coinvolti;
- b) **segregazione dei compiti**, cioè distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguate facoltà operative;
- c) **formalizzazione dei livelli autorizzativi**, assegnando poteri e responsabilità con riferimento alle mansioni affidate ed alle posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- d) **controllo e monitoraggio** dell'attività svolta, eseguiti a cura dei responsabili dei servizi operativi e dalla Direzione Generale con il supporto di altre funzioni aziendali.

Le procedure interne e gli ordini di servizio vengono costantemente aggiornati, considerando anche i processi aziendali definiti con riferimento al Sistema di Gestione della Qualità (SGQ).

5. INDIVIDUAZIONI AREE AZIENDALI SENSIBILI

5.1. REATI RILEVANTI AI FINI AZIENDALI

5.1.1. Reati in tema di erogazioni pubbliche

a) Art. 316-bis del codice penale: **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- ottiene finanziamenti da Stato o altro ente pubblico
- per svolgere attività di pubblico interesse
- punito se non li destina alle predette finalità
- reclusione da 6 mesi a 4 anni

Commento

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per scopi cui erano destinate.

L'ipotesi criminosa si concretizza, pertanto, nell'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e nel successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

b) Art. 316-ter del codice penale: **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- mediante condotta di imitazione del vero
- consegue indebitamente
- per sé o per altri
- erogazioni o finanziamenti pubblici

- reclusione da 6 mesi a 3 anni
- attenuante: se somma pari o inferiore ad € 3.999,96 solo multa da € 5.164,95 a € 25.824,75.

Commento

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea.

c) Art. 640-bis del codice penale: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- condotta di cui all’art. 640
- se erogazioni pubbliche: reclusione da 1 a 6 anni

Commento

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, al fine di ottenere/conseguire indebitamente finanziamenti o erogazioni pubbliche.

Conclusioni

Si tratta di tipologie di reato piuttosto ricorrente. Le fattispecie richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- finanziario;
- ambientale;
- fornitura e gestione servizi;
- ricerca ed innovazione tecnologica.

5.1.2. Truffa aggravata ai danni dello Stato

a) Art. 640 del codice penale: **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- artifici o raggiri
- induzione in errore
- procurare a sé o ad altri ingiusto profitto
- altrui danno
- aggravata se a danno di Stato o di altro ente pubblico
- reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,87a € 1.549,37

Conclusioni

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- finanziario;
- personale;
- ambientale;
- fornitura e gestione servizi;
- ricerca ed innovazione tecnologica.

5.1.3. Frode informatica

a) Art. 640-ter del codice penale: **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- alterando funzionamento sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati etc contenuti nello stesso
- procura a sé o ad altri ingiusto profitto
- altrui danno
- reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 51,64 a € 1.032,91
- aggravato se a danno Stato o ente pubblico o commesso abusando qualità di operatore di sistema: reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 30987 a € 1.549,37

Conclusioni

Il reato si configura nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. (“accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”) e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- finanziario;
- fornitura e gestione servizi;

5.1.4. Delitti informatici e Trattamento illecito di dati

a) Art. 615-ter del codice penale: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- abusivamente
- si introduce in un sistema informatico protetto
- o si mantiene contro la volontà di chi può escluderlo
- reclusione fino a tre anni
- aggravante: reclusione fino a otto anni: se commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso della qualità di operatore di sistema, se dal fatto deriva la distruzione di dati, informazioni o programmi oppure se riguarda sistemi informatici o telematici di interesse pubblico

Commento

L'art. 615 ter c.p., "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui" punisce chiunque si introduca non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi permanga abusivamente.

La condotta commissiva dell'accesso abusivo è punita per il fatto volontario di accedere o rimanere nonostante il divieto originario espresso o tacito del titolare del sistema.

L'intenzione del legislatore è di punire le entrate abusive superando le misure di sicurezza predisposte. Per misure di sicurezza si intendono quelle fisiche (come la vigilanza), logiche (*password*), biometriche (lettura dell'iride o dell'impronta digitale). E' importante sottolineare la volontà di punire gli abusi solo relativamente ai sistemi dotati di apposite misure di protezione.

L'accesso al sistema diventa quindi abusivo quando le misure di sicurezza presenti nel domicilio informatico vengano intenzionalmente superate.

b) Art. 615 *quater*: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 *quater*”*

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- per procurare a sé o ad altri profitto
- o per arrecare ad altri un danno
- abusivamente
- si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna mezzi idonei all'accesso al sistema informatico, protetto o dà informazioni utili a tale scopo
- reclusione fino ad 1 anno e multa fino a € 5.164,95
- aggravato: pene raddoppiate, se commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, o se a danno di Stato o altro ente pubblico

Commento

Il delitto, punito con la reclusione, può essere commesso da chiunque, quando si superino le protezioni del sistema con qualsiasi mezzo per procurare a sé od altri profitti, vantaggi o recare danno a terzi.

Il possessore abusivo degli strumenti di accesso punito dall'art. 615-*quater* c.p., per trarre o fornire vantaggio, può indebitamente:

- utilizzare senza autorizzazione i codici d'accesso;
- diffondere tali codici ad un numero indeterminato di soggetti;
- comunicare i codici ad un numero limitato di soggetti;
- utilizzare dispositivi materiali come il *token* di accesso per entrare in un servizio di *home banking*;
- comunicare o diffondere istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

c) Art. 615 *quinquies*: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- diffonde quanto sopra
- per danneggiare illecitamente o favorire l'interruzione o alterarne il funzionamento
- reclusione fino a due anni e multa fino € 10.329,14

Commento

E' la norma che prevede la punizione per l'inserimento preordinato di virus o altri vizi operativi allo scopo preciso di realizzare il danneggiamento di sistemi, programmi e dati informatici o l'alterazione del loro funzionamento. Tale norma prevede l'intenzione specifica di produrre danni mentre il nuovo articolo 635 *bis* (danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici) prevede per la relativa applicazione la volontà generica di produrre l'azione dalla quale può derivare il danneggiamento.

d) Art. 617 *quater*: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- fraudolentemente
- intercetta, impedisce o interrompe illecitamente le comunicazioni informatiche o telematiche
- reclusione 6 mesi a 4 anni
- o rivela, con mezzi di informazione al pubblico, il contenuto di tali comunicazioni
- aggravato, reclusione da 1 a 5 anni: se a danno di Stato o pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

Commento

L'art. 617-*quater* c.p. punisce il soggetto che, con mezzi fraudolenti, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le interrompe.

e) Art. 617 *quinquies*: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater*”*

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico
- reclusione da 1 a 4 anni
- aggravata, reclusione da 1 a 5 anni: se in danno dello Stato o di ente pubblico, o se commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

Commento

L'art 617-*quinquies* c.p. punisce 'Chiunque, salvo i casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi'. Con tali norme si puniscono le condotte analoghe già punite per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati tra due o più sistemi informatici: si pensi al semplice scambio di *e-mail*, alle *mailing list*, ai *forum*, ai *newsgroup* o alle *chat*. Per poter parlare di intercettazione abusiva, si avrà riguardo solo al ristretto numero di destinatari (comunicazioni a carattere riservato), mentre non hanno rilievo penale le comunicazioni rivolte al pubblico (si pensi per esempio ai siti *web*).

Il reato di cui all'art. 617-*quater*, si verifica quando l'operatore prende cognizione in modo fraudolento del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, mentre, il reato di cui all'art. 617-*quinquies* si verifica, non appena viene fatta cessare, in modo fraudolento, una comunicazione in corso. Tali condotte non costituiscono reato se formalmente autorizzate dal comunicatore.

Entrambi gli articoli tutelano la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, anche al fine di garantirne l'autenticità dei contenuti.

f) Art. 635 *bis*: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni"

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime dati, etc.
- reclusione da 6 mesi a 3 anni
- aggravante, reclusione da 1 a 4 anni, se commesso con abuso di qualità di operatore sistema o con violenza alla persona o minaccia

Commento

Si ha danneggiamento informatico quando qualcuno distrugge, deteriora o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui, indipendentemente se ciò avvenga per trarre profitto o semplicemente per "vandalismo informatico". Sono previste anche ipotesi di reato aggravate.

L'art. 635 *bis* viene applicato salvo che si tratti dell'ipotesi dell'articolo 420 c.p. (attentato ad impianti di pubblica utilità).

g) Art. 635 *ter*: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- fattispecie di cui all'art. 635 *bis*, ma in danno di stato, etc
- reclusione da 1 a 4 anni
- aggravante, reclusione da 3 a 8 anni, se dal fatto deriva distruzione, etc..

Commento

L'articolo 635 *ter* del codice penale sanziona i fatti di danneggiamento previsti nell'articolo 635 *bis* riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

h) Art. 635 *quater*: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- condotta 635 *bis* o introducendo o trasmettendo dati o informazioni o programmi
- distrugge, danneggia, rende inservibili o ne ostacola gravemente il funzionamento
- reclusione da 1 a 5 anni
- aggravante, reclusione da 2 a 7 anni, se commesso con violenza alle persone o minaccia o abusando delle qualità di operatore di sistema

i) Art. 635 *quinquies*: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*“Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”*

Elementi rilevanti della fattispecie:

- fatto di cui al 635 *quater*, reclusione da 1 a 4 anni
- aggravante, se dal fatto deriva distruzione, etc., reclusione da 3 a 8 anni
- ulteriore aggravante, se commesso con violenza alle persone o minaccia o abusando delle qualità di operatore di sistema

Commento artt. 635 *quater* e 635 *quinquies*

I due reati puniscono il danneggiamento del funzionamento di un sistema informatico altrui e di pubblica utilità dove, per sistema informatico, si intende “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore compiono l’elaborazione automatica dei dati”. Tra le condotte di danneggiamento prese in considerazione e punite dagli articoli rientra oltre a quella del “rendere in tutto o in parte inservibile” il sistema informatico anche l’averne ostacolato gravemente il funzionamento.

l) Art. 491 *bis*: Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”

Commento

L'articolo 491 *bis* c.p., modificato dalla Legge n. 48/2008, rientra tra i " delitti contro la fede pubblica - falsità in atti " del codice penale, limitando a questo settore l'equivalenza del documento informatico all'atto pubblico e alla scrittura privata. Il supporto informatico viene equiparato a documenti materializzati in scritture (atto pubblico e scrittura privata) e quindi come tale possibile oggetto di condotte di falsificazione ed oggetto di specifica tutela penale, quando rientri tra i “documenti “ considerati dalla legge aventi efficacia probatoria per i sottostanti rapporti giuridici sostanziali (oggetti contenuti nel documento) che possono costituire fonte di prova nel sistema giuridico.

m) Art. 640 *quinquies*: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per il rilascio di un certificato, procura a sé od altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 euro”

Commento

Tale articolo punisce la frode informatica del soggetto esterno che presta servizi di certificazione di firma elettronica o fornisce altri servizi connessi, comunque estraneo alla realtà operativa della società.

Conclusioni

I reati sopra commentati possono essere perpetrati in vari ambiti dell'operatività aziendale, considerato l'uso diffuso di strumenti informatici o telematici.

5.1.5. Concussione e Corruzione

5.1.5.1. Concussione

Art. 317 c.p.: **Concussione**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- incaricato pubblico servizio
- abusando sua qualità o poteri
- costringe o induce
- dare o promettere indebitamente
- a lui o ad un terzo
- denaro o altra utilità
- reclusione da 4 a 12 anni

Commento

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

5.1.5.2. Corruzione

a) Art. 318 del codice penale: **Corruzione per un atto d'ufficio**

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- incaricato pubblico servizio, se è anche pubblico impiegato (art. 320 c.p.)
- per compiere un atto d'ufficio
- riceve o ne accetta la promessa
- denaro o altra utilità

- per sé o per un terzo
- come retribuzione non dovuta
- reclusione da 6 mesi a 3 anni, fino ad 1 anno se l'atto è già stato compiuto
- punibilità corruttore (art. 321 c.p.)

b) Art. 319 del codice penale: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- incaricato pubblico servizio, ex art. 320 c.p.
- per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato atto del suo ufficio
- per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio
- riceve o ne accetta la promessa
- denaro o altra utilità
- per sé o per un terzo
- reclusione da 2 a 5 anni
- punibilità corruttore: art. 321 c.p.
- aggravante di cui all'art. 319 bis: se il reato riguarda la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la p.a. di appartenenza del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio

c) Art. 319-bis del codice penale: Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”

d) Art. 320 del codice penale: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

e) Art. 321 del codice penale: Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”

Commento:

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere e ritardare atti del suo ufficio (determinando un

vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad es. velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad es. accettare denaro per l'aggiudicazione di una gara). Quest'ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

5.1.5.3. *Corruzione in atti giudiziari*

Art. 319 *ter* del codice penale: **Corruzione in atti giudiziari**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”

Elementi rilevanti della fattispecie

- propria o impropria se commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo
- reclusione da 3 a 8 anni
- aggravante: se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 4 a 12 anni
- ulteriore aggravante: se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni

Commento:

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (quale, ad esempio, un magistrato, un cancelliere od altro funzionario).

5.1.5.4. *Istigazione alla corruzione*

Art. 322 del codice penale: **Istigazione alla corruzione**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”

Elementi rilevanti della fattispecie

- chiunque offre o promette denaro per i fini di cui agli articoli precedenti
- pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa della dazione o la dazione stessa
- pene di cui agli articoli 318 e 319 c.p. (vadasi *supra* 5.1.5.2.) ridotte di un terzo

Commento

Il reato in oggetto si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

5.1.5.5. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione comunitarie

a) Art. 322 bis del codice penale: *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di altri Stati Esteri*

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”

Commento

Le possibili violazioni costituenti peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione sono ipotizzabili anche se realizzate nei confronti degli esponenti di Organismi della Comunità Europea e/o di altri Stati Esteri.

Conclusioni

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi; ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ancora, merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia **corruzioni c.d. attive** (l'amministratore o il dipendente corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa); sia come **corruzioni c.d. passive** (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, *interesse o vantaggio* dell'ente. Tuttavia non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità dell'ente e ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio. Una banca di diritto privato, ad esempio, svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per **concussione** sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- finanziario;
- fornitura e gestione servizi;
- negoziazione e stipula contratti e convenzioni;

5.1.6. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento

5.1.6.1. Falsità in monete

a) Art. 453 del codice penale: *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate*

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffatta monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque, di concerto con chi ha eseguito o con un intermediario
- introduce o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- chiunque, al fine di metterle in circolazione
- acquista o comunque riceve
- da chi le ha falsificate o da un intermediario

- monete contraffatte o alterate
- reclusione da 3 a 12 anni e multa da € 516,46 a € 3098,76

b) Art. 454 del codice penale: Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- altera le monete di cui all'art. 453 c.p., diminuendone il valore
- rispetto alle monete così alterate commette uno dei fatti di cui all'art. 453 del c.p.
- reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 103,29 a € 56,46

c) Art. 455 del codice penale: Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- acquista o detiene
- monete contraffatte o alterate
- al fine di metterle in circolazione
- o le spende
- o le mette altrimenti in circolazione
- pene di cui agli articoli 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà

d) Art. 457: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- spende o mette altrimenti in circolazione
- monete contraffatte o alterate
- ricevute in buona fede
- reclusione fino a 6 mesi o multa fino a € 1.032,92

Commento

Nelle fattispecie in esame, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che autonomamente o in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario. L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457 c.p., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

5.1.6.2. Falsità in carte di pubblico credito e in valori bollati

a) Art. 459 del codice penale: Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per “valori di bollo” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- “valori di bollo”: carta bollata, marche da bollo, francobolli ed altri valori equiparati
- contraffazione o alterazione
- introduzione in Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione di “valori di bollo” contraffatti
- pene di cui agli articoli 453,455 e 457 c.p. ridotte di un terzo

b) Art. 464 del codice penale: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- fa uso di “valori di bollo” contraffatti o alterati
- reclusione fino a 3 anni e multa fino a € 516,46
- se valori ricevuti in buona fede pena di cui all'art. 457 c.p., ridotta di un terzo

Commento

Le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e

messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464 c.p..

5.1.6.3. Falsità in carta filigranata

a) Art. 460 del codice penale: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- contraffà o acquista o aliena o detiene
- carta filigranata per carte di pubblico credito o di valori di bollo
- reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 309,87 a € 1032,91

b) Art. 461 del codice penale: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- fabbrica, acquista, detiene o aliena
- filigrane o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata
- reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 103,29 a € 56,46

Commento

Il legislatore punisce la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

5.1.6.4. Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

a) Art. 473 del codice penale: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

“Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso

di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- contraffà, altera, usa
- marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali
- brevetti, disegni o modelli industriali
- reclusione fino a tre anni e multa fino a € 2.065,83

b) Art. 474 del codice penale: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- introduce, detiene, vende, mette in circolazione
- opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- reclusione fino a due anni e multa fino a € 2.065,83

Commento

Il legislatore punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, con marchi o segni alterati o contraffatti, di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, di brevetti, di disegni e di modelli industriali.

Conclusioni

Le fattispecie sopra considerate inerenti monete, valori bollati, carta filigranata, opere dell'ingegno, prodotti industriali, etc. possono trovare applicazione in diverse situazioni dell'operatività aziendale.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- negoziazione e stipula di contratti e convenzioni;
- gestione servizi;
- richiesta di atti amministrativi e attività connesse;
- operatività di sportello / cassa.

5.1.7. Reati societari

a) Art. 2621 del codice civile: **False comunicazioni sociali**

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- redazione documenti contabili societari
- soggetti preposti
- intenzione di ingannare i soci
- per conseguire per sé o per altri ingiusto profitto
- nei bilanci, nelle relazioni sociali o in altre comunicazioni *ex lege*
- espongono fatti materiali non rispondenti al vero
- oppure omettono informazioni che devono essere comunicate per legge
- in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni
- cause di esclusione della punibilità: vedasi il testo normativo
- arresto fino a 2 anni
- sanzione amministrativa: da 10 a 100 quote (da € 2582,30 a € 25.822,84) e l'interdizione da uffici con potere di rappresentanza della Società

b) Art. 2622 del codice civile: **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- analogamente ad art. 2621 c.c.
- ma, reato di danno, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori
- procedibilità del reato: si rimanda all'articolo stesso
- cause di esclusione della punibilità: vedasi il testo normativo
- reclusione da 6 mesi a 3 anni
- sanzione amministrativa: da 10 a 100 quote (da € 2582,30 a € 25.822,84) e l'interdizione da uffici con potere di rappresentanza della Società

Commento

Il reato di false comunicazioni sociali si concretizza nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette a soci, creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, o del gruppo cui essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

c) Art. 2623 del codice civile: **Falso in prospetto, oggi art. 173 bis T.U.F.**

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

Commento

La legge sul risparmio ha, infine, apportato una ulteriore modifica al regime della responsabilità degli enti. È stato infatti abrogato l’art. 2623 c. c. che disciplinava il reato di falso in prospetto, per il quale l’art. 25-ter del decreto 231 prevedeva la responsabilità dell’ente. Tale reato è stato invece disciplinato nel TUF (art. 173-bis), ragione per cui la sua applicazione è limitata agli emittenti quotati. Nonostante tale modifica, il richiamo all’art. 2623 contenuto nell’art. 25-ter del Decreto 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all’art. 173-bis T.U.F., ciò che dovrebbe comportare l’inapplicabilità del Decreto 231/2001 al reato di falso in prospetto.

Riguarda i mercati regolamentati pertanto non interessa l’azienda.

d) Art. 2624 del codice civile: **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”

Commento

Il reato in questione consiste nell’attestazione di affermazioni false, ovvero nell’occultamento di informazioni, all’interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del soggetto che è sottoposto a revisione al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto.

Riguarda le società soggette a certificazione delle società di revisione pertanto non interessa l’azienda.

e) Art. 2625, comma 2, del codice civile: **Impedito controllo**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si

tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- amministratori
- impediscono od ostacolano
- attività di controllo o di revisione
- reclusione fino ad 1 anno, qualora si arrechi danno ai soci
- sanzione amministrativa: pecuniaria fino a € 10.32900

Commento

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione. Con tali precisazioni va rilevato che rispetto alla precedente disciplina anche in questo caso viene sanzionata la condotta illecita degli amministratori, riconoscendo una particolare tutela alle attività di controllo, oltre che da parte dei soci o dei sindaci, anche da parte delle società di revisione. L'elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci o della società di revisione. Precisa la Cassazione che rileva “ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione”. L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico.

f) Art. 2626 del codice civile: Restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- amministratori
- restituiscono i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di restituirli
- anche simulatamente
- reclusione fino ad 1 anno

Commento

Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, ovvero vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote, oppure vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti o il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

g) Art. 2627 del codice civile: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- amministratori
- ripartiscono utili o acconti su utili
- effettivamente non conseguiti o destinati a riserva legale
- ripartiscono riserve non distribuibili per legge
- arresto fino ad 1 anno

Commento

Il reato si verifica nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati per legge a riserva oppure nel caso in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

h) Art. 2628 del codice civile: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllate

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- dolo eventuale
- reato di danno
- reato proprio degli amministratori
- causa di estinzione del reato: eliminazione del danno
- reclusione fino ad 1 anno

Commento

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

i) Art. 2629 del codice civile: Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- reato di danno
- reato doloso
- reato proprio degli amministratori
- procedibilità a querela della persona offesa, il creditore
- reclusione da 6 mesi a 3 anni
- causa di estinzione del reato: risarcimento del danno prima del giudizio

Commento

La fattispecie in oggetto si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

l) Art. 2629 bis del codice civile: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”

Commento

In particolare è sanzionata l'omissione da parte di amministratori di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del T.U.B. e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione che non diano notizia agli Organi (CdA/Comitato Esecutivo e Collegio Sindacale) di qualsiasi tipo di interesse personale che per conto proprio o di terzi (da essi rappresentati) gli stessi abbiano in una determinata operazione con la società, come previsto dall'art. 2391, primo comma, del codice civile qualora dall'omissione della notizia possano derivare danni alla società o a terzi. Tali disposizioni andranno osservate anche nell'esercizio delle autonomie riconosciute.

Riguarda le società quotate in borsa per cui non l'azienda**m) Art. 2632 del codice civile: Formazione fittizia del capitale**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- amministratori o soci conferenti
- formano o aumentano fittiziamente
- il capitale sociale
- reclusione fino ad 1 anno

Commento

Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, ovvero vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote, ovvero vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti o il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

n) Art. 2633 del codice civile: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”

Commento

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

o) Art. 2636 del codice civile: Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- atti simulati o fraudolenti
- concreto risultato lesivo (illecita determinazione della maggioranza)
- dolo specifico
- reclusione da sei mesi a tre anni

Commento

La fattispecie in oggetto si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

p) Art. 2637 del codice civile: Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- manipola il mercato regolamentato
- divulga notizie, cioè circostanze di fatto precise, false o pone in essere artifici
- reato di mero pericolo
- reclusione da 1 a 5 anni

Commento

La fattispecie in oggetto si concretizza nella punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un’alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l’estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone. Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa “quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”. Per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l’esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Fattispecie relativa all’utilizzo di strumenti finanziari estranea alla natura aziendale.

q) Art. 2638 del codice civile: Ostacolo all’esercizio delle funzioni pubbliche delle autorità’ di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

Commento

La condotta si realizza esponendo, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza, ovvero occultando fraudolentemente, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la società.

Riguarda società sottoposte al controllo di Autorità di Vigilanza pubbliche pertanto non l'azienda

Conclusioni

Il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale.

Tesi da “sfatare” è quella che individua nella funzione amministrativa l'unico protagonista dell'elaborazione del bilancio.

Infatti, è vero che questa funzione è la detentrica dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo, nel quale intervengono altre funzioni, che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose “poste” (crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi ed oneri; etc.). È altrettanto vero che questa funzione è la detentrica delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio, i c.d. principi contabili, ma la loro conoscenza non impedisce una errata indicazione di importi nel bilancio o una errata esposizione di fatti nella nota integrativa, se le informazioni sottostanti che debbono pervenire dalle altre funzioni aziendali sono errate, per colpa o dolo.

Un'ulteriore riflessione riguarda il livello al quale si possono commettere i reati in esame.

È evidente che questi reati possono essere compiuti il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 c. c., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato dei suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. E' altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da collaboratori dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale.

Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata dal dipendente su indicazione, ad esempio, dell'amministratore (si pensi ad es. al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell'interesse della società) la responsabilità dell'ente non potrà escludersi.

Le fattispecie sopra considerate inerenti monete, valori bollati, carta filigranata, etc., possono trovare applicazione in diverse situazioni dell'operatività aziendale.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- elaborazione del bilancio d'esercizio
- gestione finanziaria
- tesoreria e finanza
- contabilità generale.

5.1.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

a) Art. 270-bis del codice penale: Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni”

Elementi rilevanti della fattispecie:

- chiunque
- organizza, costituisce, dirige, promuove associazioni con finalità terroristiche

Commento

I reati in oggetto sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica allo stesso la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della Legge 7/2003.

b) Reati ex Convenzione di New York 09/12/1999

Elementi rilevanti della fattispecie:

- diretti a fornire fondi a favore di soggetti che intendano compiere atti di terrorismo
- direttamente o indirettamente

Commento

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc. In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

c) Reati transnazionali

Artt. 3-4-10 della Legge 146/2006: Ratifica convenzione ON.U.

Art. 416 del codice penale: Associazione per delinquere

Art. 416 bis del codice penale: Associazione di tipo mafioso

Art. 291 quater del DPR 43/1973: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 del DPR 309/1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 del D.Lgs 286/1998: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 377 bis del codice penale: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'a.g.

Art. 378 del codice penale: Favoreggiamento personale

Conclusioni

1. **Il D.Lgs. 231/2001** non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, all'art. 25 quater, primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25-quater il più significativo è l'art. 270-bis del codice penale.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- settore finanziario
- settore amministrativo

2. **La Legge 16 marzo 2006, n. 146**, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 della Legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, l’ambito delle attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le operazioni relative ai rapporti instaurati tra società aventi sedi in Italia e soggetti terzi stranieri o con sede all’estero. Nello specifico il pericolo consiste nell’instaurare rapporti di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. “a rischio”, ossia soggetti indicati nelle cosiddette Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale, curate dall’U.I.F. (Ufficio di Informazione Finanziaria).

5.1.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 583-bis del codice penale: **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”

Commento

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.). La *ratio* della norma è di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilanti vietate.

Riguardano essenzialmente enti sanitari come le ASL, etc., quindi non interessano l'azienda

5.1.10. Reati contro la personalità individuale

Art. 600 del codice penale: **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Art. 600-bis del codice penale: **Prostituzione minorile**

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.

Art. 600-ter del codice penale: **Pornografia minorile**

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.

Art. 600-*quater* del codice penale : **Detenzione di materiale pornografico**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Art. 600-*quater*.1 del codice penale: **Pornografia virtuale**

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

Art. 600-*quinqüies* del codice penale: **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni”.

Art. 601 del codice penale: **Tratta di persone**

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Art. 602 del codice penale: **Acquisto e alienazione di schiavi**

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Conclusioni

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l’ente può trarre beneficio dall’illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un’impresa che, operando nel settore editoriale o dell’audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblicino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Quanto all’altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un’ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell’organizzazione di viaggi.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione. La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Riguardano essenzialmente la prostituzione e la pornografia minorile, la riduzione in schiavitù e la tratta di persone, che si attagliano a società di software-house, agenzie turistiche, società editoriali, etc. e pertanto non riguardano l'azienda.

5.1.11. Abusi di mercato

a) Art. 184 TUF: **Reato di abuso di informazioni privilegiate**

“È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”

Commento

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, essendo in possesso di informazioni privilegiate, le utilizzi per acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari oppure inducendo altri a farlo, ovvero comunicando tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

b) Art. 185 TUF: **manipolazione del mercato**

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro dieci milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali

del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

Commento

Il reato si configura nel caso in cui siano diffuse notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Conclusioni

Riguardano manipolazioni ed abusi di società quotate in borsa e pertanto non interessano l'azienda.

5.1.12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

a) Art. 589 del codice penale: Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

b) Art. 590 del codice penale: Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Conclusioni

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il criterio dell'“interesse” risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *septies*, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un **risparmio di costi o di tempi**.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 c.p. e 590 c.p. sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli articoli 589, comma 2, c.p. e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

5.1.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

a) Art. 648 del codice penale: Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Elementi rilevanti della fattispecie:

- per procurare a sé o ad altri
- un ingiusto profitto
- acquista, riceve, occulta o si intromette nelle predette azioni
- denaro o cose provenienti da delitto
- reclusione da 2 ad 8 anni, e multa da € 516,00 a €10.329,00
- riduzione pena se il fatto è di particolare tenuità

b) Art. 648 bis del codice penale: Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Elementi rilevanti della fattispecie:

- sostituisce o trasferisce
- denaro, beni o altre utilità
- provenienti da delitto non colposo
- reclusione da 4 a 12 anni e con multa da € 1.032,91 a € 15.493,71
- riduzione pena: vedasi testo normativo

c) Art. 648 ter del codice penale: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Elementi rilevanti della fattispecie:

- impiega in attività economiche o finanziarie
- denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
- reclusione da 4 a 12 anni e con multa da € 1.032,91 a € 15.493,71
- riduzione pena: vedasi testo normativo

Conclusione

La Società è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo.

La finalità del Decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti tra i quali rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l’impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, società di riscossione dei tributi, etc.).

Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato Decreto n. 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso Decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. “non finanziari” dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, come successivamente modificati, cui si rinvia per approfondimenti.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, negli ambiti:

- attività finanziaria
- acquisti di beni
- gestione delle sponsorizzazioni

5.1.14. Delitti contro l'ordine pubblico (delitti di criminalità organizzata)

- a) Art. 416 del codice penale: **Associazione per delinquere**
- b) Art. 416 *bis* del codice penale: **Associazione di tipo mafioso**
- c) Art. 416 ter del codice penale: **Scambio elettorale politico-mafioso**
- d) Art. 74 del DPR 309/1990: **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- e) Art. 630 del codice penale: **Sequestro di persona a scopo di estorsione**

Commento

Il Legislatore con l'introduzione di tali fattispecie, riguardanti il fenomeno della criminalità organizzata, intende perseguire l'associazione per delinquere, che si realizza “quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti”, con diverse finalità criminali, tra le quali rilevano, in particolare, la riduzione/mantenimento in schiavitù, la tratta di persone, l'acquisto/alienazione di schiavi, la violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il sequestro di persona a scopo di estorsione. Questa tipologia di reati era già contemplata nel Decreto, ma la fattispecie dell'associazione a delinquere veniva in luce unicamente per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico o qualora si configurasse un delitto transnazionale; i reati contro la personalità individuale venivano invece presi in considerazione unicamente se commessi al di fuori del vincolo associativo.

Conclusioni

Le fattispecie sopra considerate inerenti i cd. delitti di criminalità organizzata, possono trovare applicazione in diverse situazioni dell'operatività aziendale.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, nei seguenti ambiti:

- negoziazione, gestione e controllo di contratti e convenzioni;

- richiesta di atti amministrativi e attività connesse;
- richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti;
- gestione adempimenti inerenti il cd. antiriciclaggio;
- procedimenti giudiziari.

5.1.15 *Delitti contro l'industria ed il commercio*

- a) Art. 513 del codice penale: *turbata libertà dell'industria o del commercio*
- b) Art. 513 bis del codice penale: *illecita concorrenza con minaccia o violenza*
- c) Art. 514 del codice penale: *frodi contro le industrie nazionali*
- d) Art. 515 del codice penale: *frode nell'esercizio del commercio*
- e) Art. 516 del codice penale: *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*
- f) Art. 517 del codice penale: *vendita di prodotti industriali con segni mendaci*
- g) Art. 517 ter del codice penale: *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*
- h) Art. 517 quater del codice penale: *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*

Commento

Il Legislatore, nell'ampliare il catalogo dei reati-presupposto, con la legge n. 99/2009 ha inserito, tra gli altri, i delitti contro l'industria e il commercio. Tali reati, rivolti a garantire la pubblica fiducia nei rapporti commerciali, rappresentano il fondamento della tutela penale della buona fede negoziale. Tale bene giuridico si traduce concretamente nel garantire gli interessi di tutti i protagonisti del mercato, beneficiandone sia la generalità dei consumatori, sotto il profilo dell'affidamento negoziale, sia i produttori ed i commercianti, con riguardo al leale e corretto svolgimento del mercato in termini concorrenziali.

Conclusioni

Tenuto conto dell'attività svolta dai concessionari del servizio di riscossione, le fattispecie sopra considerate, inerenti i delitti contro l'industria e il commercio, non rivestono interesse per l'azienda, eccezion fatta per l'ipotesi di "illecita concorrenza con minaccia o violenza", che può trovare applicazione, nell'ambito della negoziazione e della gestione di contratti e convenzioni.

5.1.16 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Artt. 171 e seg. della L. 633/1941:

- **messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o di parti di essa;**
- **abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;**
- **predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore;**
- **riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati;**
- **estrazione, reimpiego, vendita o concessione in locazione di banche dati;**
- **abusiva concessione in uso, a qualunque titolo, di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore**

Commento

Il Legislatore nell'art. 171 tutela: al comma 1, lett. a *bis*), l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete; al comma 3, protegge invece l'onore e la reputazione del titolare.

La disposizione di cui all'art. 171 *bis* rappresenta invece la norma cardine a tutela, penale, del software, inteso sia in generale come "programmi per elaboratore", sia come banca dati.

All'art. 171 *ter* vengono tutelate le opere d'ingegno destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, qualora le condotte siano poste in essere per uso non personale e con il dolo specifico di lucro.

La protezione delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore, viene contemplata dall'art. 171 *septies*.

Con l'art. 171 *octies* si punisce infine chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Conclusioni

L'inserimento di questa tipologia di reati nel Decreto risponde ad una visione di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che utilizzano oppure mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

In particolare assumono rilevanza, a fini aziendali, le condotte della duplicazione a fini di lucro, nonché della detenzione a scopo imprenditoriale e della locazione di programmi "piratati", così come la rimozione arbitraria e l'elusione di dispositivi di protezione.



Nell'ambito di tali fattispecie criminose vengono in rilievo condotte volte al conseguimento di guadagni anche non prettamente economici; pertanto si può configurare un reato anche qualora, all'interno dell'azienda, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Le fattispecie sopra considerate inerenti violazioni in materia di diritto d'autore, possono trovare applicazione in diverse situazioni dell'operatività aziendale.

Si possono individuare alcune attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore. Fra queste, ad esempio, nei seguenti ambiti:

- gestione di contratti e convenzioni;
- procedimenti giudiziari;
- gestione sistemistica.

5.1.17 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Art. 377 bis del codice penale: **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

Elementi rilevanti della fattispecie

- chiunque
- induce
- con violenza o minaccia o con offerta di denaro o altra utilità
- a rendere o a non rendere
- dichiarazioni mendaci
- la persona, con facoltà di non rispondere, chiamata a rendere all'AG dichiarazioni utilizzabili in procedimento penale
- reclusione da due a sei anni

Conclusioni

Il reato di cui all'art. 377 bis del c.p., qualora perpetrato, comporta l'applicazione alla società della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (qualora la sanzione sia applicata nel massimo l'importo è pari a circa € 775.000,00).

La fattispecie può essere realizzata unicamente nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

5.2. ATTIVITA' AZIENDALI SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E RELATIVI PRESIDI

Le attività effettuate dalla G.E.C. S.p.A., ritenute "a rischio" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono di seguito raggruppate per macro aree, indicando, per ciascuna di esse, i possibili reati e i presidi interni previsti per prevenirne la commissione.

5.2.1. CONTRATTI E CONVENZIONI

Nell'ambito dei contratti e delle convenzioni, inerenti ai servizi affidati da enti pubblici, sono state individuate le seguenti fasi sensibili:

1. **negoziazione**, ossia le attività preliminari di trattativa, in caso di affidamento non soggetto all'obbligo di procedure ad evidenza pubblica;
2. **stipula**, cioè il momento della sottoscrizione del contratto o della convenzione;
3. **gestione**, intendendosi l'ambito gestionale, non meramente esecutivo, del rapporto tra le parti, comprensivo dell'eventuale fornitura di servizi aggiuntivi;
4. **esecuzione**, vale a dire la realizzazione operativa del servizio;
5. **controllo**, cioè la verifica delle prestazioni effettuate.

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi sono:

- a) corruzione e concussione;
- b) truffa aggravata ai danni dello Stato;
- c) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- d) frode informatica;
- e) delitti contro l'ordine pubblico (criminalità organizzata);
- f) illecita concorrenza con minaccia o violenza (delitti contro l'industria ed il commercio);
- g) delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico, della normativa interna e delle procedure.

5.2.2. AUTORIZZAZIONI, ATTI AMMINISTRATIVI E CERTIFICATI

Nell'ambito delle autorizzazioni, degli atti amministrativi e dei certificati, sono state individuate le seguenti fasi sensibili:

1. **richiesta**, ossia l'avvio del procedimento volto ad ottenere i summenzionati provvedimenti amministrativi;
2. **attività connesse**, cioè la fase conseguente al rilascio dei suddetti provvedimenti, con particolare riferimento all'uso ed alle finalità degli stessi;
3. **controlli e verifiche** delle stesse.

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi sono:

- a) corruzione e concussione
- b) truffa aggravata ai danni dello Stato;

- c) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- d) delitti contro l'ordine pubblico (criminalità organizzata).

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico, della normativa interna e delle procedure.

5.2.3. *GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA*

Nell'ambito degli adempimenti societari sono state individuate le seguenti fasi sensibili:

1. fornitura diretta o indiretta di **dati e informazioni per le comunicazioni sociali**;
2. **adempimenti societari**, ad es. la tenuta dei libri sociali;
3. predisposizione atti per **bilancio d'esercizio**;
4. **gestioni societarie straordinarie**, quali scissioni/fusioni societarie, aumenti/riduzioni del capitale;
5. predisposizione **documentazione per Organi sociali**.

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi rientrano i cd. reati societari.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico e delle procedure interne.

5.2.4. *CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI E GARANZIE*

Nell'ambito dei contributi, delle sovvenzioni, dei finanziamenti e delle garanzie, sono state individuate le seguenti fasi sensibili:

1. **richiesta/acquisizione**, ossia le attività volte ad ottenere erogazioni pubbliche e garanzie con beneficiari pubblici;
2. **gestione**, cioè l'uso, la destinazione ed il mantenimento dei requisiti previsti;
3. **controllo** delle fasi sunnominate.

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi sono:

- a) corruzione e concussione;
- b) truffa aggravata ai danni dello Stato;
- c) reati in tema di erogazioni pubbliche;
- d) falsità in strumenti o segni di riconoscimento;
- e) delitti contro l'ordine pubblico (criminalità organizzata).

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico e delle procedure interne.

5.2.5. *GESTIONE ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO*

Nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi alla normativa cd. Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., sono state individuate le seguenti fasi sensibili:

1. **adeguata verifica** della clientela;
2. **registrazione** delle operazioni;
3. **segnalazione** operazioni sospette
4. **formazione** del personale
5. **gestione / adeguamento adempimenti** normativi e applicativi utilizzati.

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi rientrano nei delitti di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché nei delitti di criminalità organizzata.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico, della normativa interna e delle procedure.

5.2.6. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari sono stati individuate le seguenti procedure sensibili:

1. di natura **fiscale**;
2. di natura **giuslavoristica**;
3. di natura **civilistica**;
4. di natura **penale**;
5. ricorsi di **contribuenti**.

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi sono:

- a) corruzione e concussione;
- b) truffa aggravata ai danni dello Stato;
- c) delitti contro l'ordine pubblico (criminalità organizzata);
- d) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- e) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico, della normativa interna e delle procedure.

5.2.7. GESTIONE VALORI BOLLATI, MONETE E CONTANTE

Nell'ambito della gestione dei valori bollati, del denaro contante e delle monete sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. **gestione valori bollati**;
2. **gestione denaro contante e monete**.

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi sono quelli di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico, della normativa interna e delle procedure.

5.2.8. ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA NORMATIVA

I reati configurabili nell'espletamento della fase di adeguamento aziendale alla normativa sono:

- a) corruzione e concussione;
- b) truffa aggravata ai danni dello Stato;
- c) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico, della normativa interna e delle procedure.

5.2.9. ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE

I reati configurabili nell'espletamento della fase delle attività inerenti la gestione del personale sono:

- a) corruzione e concussione;
- b) truffa aggravata ai danni dello Stato.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico e delle procedure interne.

5.2.10. GESTIONE SISTEMISTICA

Nell'ambito della gestione sistemistica sono state individuate le seguenti fasi sensibili:

1. **attività sistemistica generale;**
2. **autorizzazione accessi;**
3. **controllo accessi.**

I reati configurabili nell'espletamento delle summenzionate fasi sono:

- a) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- b) frode informatica;
- c) reati societari;
- d) delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico e delle procedure interne.

5.2.11. SVOLGIMENTO MANSIONI

I reati trasversalmente configurabili nell'espletamento delle mansioni aziendali sono i cd. delitti informatici ed il reato di trattamento illecito di dati.

I presidi aziendali atti a prevenire condotte irregolari sono attivi nell'ambito del codice etico, della normativa interna e delle procedure.

5.3. ATTIVITA' SENSIBILI INDIVIDUATE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PER SETTORI OPERATIVI E RELATIVI PRESIDI

Le attività effettuate dalla G.E.C. S.p.A., ritenute “a rischio” ai sensi del D.Lgs 231/2001, sono specificate in apposite schede con riferimento alle singole funzioni aziendali interessate, individuando per ciascuna di esse i possibili reati ed i presidi interni atti a prevenirne la commissione.

Si rimanda all'allegato III: Sintesi per funzioni (attività e presidi).

6. REVISIONI

DATA	FUNZIONE	OGGETTO
27/01/2010	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	INTESTAZIONE E CAPITOLO 6
30/03/2011	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<p>CAPITOLI:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. QUADRO NORMATIVO1.2. RESPONSABILITA', ESIMENTI E SANZIONI1.3. TIPOLOGIE DI REATO3.1. ORGANISMO DI VIGILANZA, PREMessa4.2. SISTEMA DISCIPLINARE5.1. REATI RILEVANTI AI FINI AZIENDALI5.2. ATTIVITA' AZIENDALI SENSIBILI E RELATIVI PRESIDI5.3. ATTIVITA' SENSIBILI PER SETTORI OPERATIVI (ALLEGATO III.) <p>ALLEGATI:</p> <ol style="list-style-type: none">3 Attività sensibili per settori operativi e presidi5 Regolamento flussi informativi all'OdV e relativa modulistica

ALLEGATI:

a) approvati dal Consiglio di Amministrazione:

1. *Codice Etico (IST 4.2 03)*
2. *Regolamento Interno (IST 5.6 02)*
3. *Attività sensibili per settori operativi e presidi (All. III alla IST 4.02 04)*

b) da redigere ed approvare a cura dell'OdV:

4. *Regolamento funzionamento OdV*
5. *Regolamento flussi informativi all'OdV e relativa modulistica*